



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. – ID 2565

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

CHIARIMENTI

24) Domanda

(Lotto All Risks Patrimonio) Con riferimento al lotto in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- a) si richiede file Excel con elenco ubicazioni, indirizzo e relativa somma assicurata per partita con indicata l’attività svolta;
- b) si richiede elenco sinistri nel dettaglio con quanto accaduto almeno ultimi 5 anni
- c) si richiede rapporto di ispezione del rischio almeno della top location se presente o informazioni tecniche sui mezzi di prevenzione e protezione presenti.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si precisa che la somma attualmente assicurata alla partita “Fabbricati” si riferisce esclusivamente all’unica sede legale e operativa della Consip S.p.A., sita in Roma, Via Isonzo, 19/E.

Con riferimento al quesito sub b), si precisa che la “*Situazione sinistri comunicati dalle compagnie*”, di cui all’Allegato 11 della documentazione di gara, ha come data di decorrenza il 28.02.2017.

Con riferimento al quesito sub c), si rappresenta che nella sede della Consip S.p.A.:

- è presente l’allarme anti intrusione e antincendio;
- sono presenti porte tagliafuoco e sistema sprinkler;
- è presente un servizio di vigilanza notturno e diurno in presenza.

25) Domanda

(Lotti D&O e RC Amministratori)

- a) Si prega codesta stazione Appaltante di produrre una Dichiarazione di non essere a conoscenza di fatti/circostanze idonee a determinare un sinistro indennizzabile ai sensi polizza aggiornata;
- b) Si prega codesta stazione Appaltante di produrre informazioni aggiornate in merito a tutti i sinistri pagati/pendenti/chiusi con evidenza degli importi pagati/riservati e della relativa fattispecie/petitem;
- c) Si prega codesta stazione Appaltante di confermarci disponibilità ad integrare il testo di polizza con i seguenti articoli:

Sanzioni

La Compagnia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione dovesse esporre la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell’Italia.

TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi l’Assicuratore non è tenuto a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- (ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell’Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- (iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o



controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Zaporizhzhia e Kherson.

d) Si prega la Gentile Cliente di compilare, datare e sottoscrivere il questionario sanzioni internazionali allegato ed. 19.10.2022.

e) Si prega la Gentile Cliente di darci utili informazioni in merito all'intermediario (Art. 19 – Clausola intermediari) e relativo costo dell'intermediazione (aliquota commissionale o se l'intermediario è a fee);

f) Si prega la Gentile Cliente di confermare le seguenti modifiche al capitolato di gara:

1. L' Art. 7 - Durata del contratto riformulato come segue (LOTTO 5):

"Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2026 con frazionamento annuale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30.06.2026.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all'Assicuratore una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

(opzione base) –vale 0 punti

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 60 giorni dalla relativa scadenza annuale.

(opzione migliorativa A) –vale 10 punti

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 90 giorni dalla relativa scadenza annuale.

(opzione migliorativa B) –vale 15 punti

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni dalla relativa scadenza annuale."

- La definizione di "**controllata**" (Lotto 5) riformulata come segue:

"Ente in cui la Contraente, direttamente o indirettamente:

i. disponga della maggioranza (50% + 1) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o

ii. detenga oltre il 50% delle azioni emesse; o

iii. abbia il potere di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o

iv. in forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

Sono in ogni caso escluse dalla presente definizione le Società che alla data di decorrenza della copertura abbiano Patrimonio Netto negativo o siano in liquidazione o siano soggette ad altra procedura concorsuale."

2. La Richieste di risarcimento inerente a Rapporti di lavoro (a titolo esemplificativo e non limitativo) riformulata come segue: (CONFERMA CHE TALE ESTENSIONE È SOLO A LIVELLO INDIVIDUALE E NON ENTITY)

La garanzia si intende estesa al pagamento delle perdite pecuniarie delle Persona Assicurate che derivino da una qualsivoglia richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di durata per gli atti illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza

3. Integrare le condizioni particolari (Lotto 6 e Lotto 7):

La copertura assicurativa prestata con la presente polizza:

"non opera in eccesso ai sottolimiti previsti dalle polizze sottostanti, restando pertanto escluse dalla presente polizza



tutte le garanzie sottolimitate presenti nelle polizze sottostanti”.

g) Si prega la gentile Cliente di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Fornire il numero totale dei dipendenti del Gruppo, come sotto indicato:

NAZIONE	NUMERO DIPENDENTI FULL TIME	NUMERO DIPENDENTI PART TIME	NUMERO DIPENDENTI INTERINALI	NUMERO DIPENDENTI TOTALI
ITALIA				
RESTO DEL MONDO ESCLUSO USA E CANADA				
USA E CANADA				

2. Fornire informazioni dettagliate su eventuali richieste di risarcimento, già concluse o in corso, per licenziamenti ingiusti, discriminazioni o molestie sessuali subiti in ambito lavorativo o causa di lavoro di altra natura, avanzate nei confronti della Società, di una controllata o di qualunque Amministratore, Dirigente, Sindaco o dipendente negli ultimi 5 anni, comprese eventuali sentenze, danni liquidati, transazioni e spese legali sostenute;

3. La Società sta effettuando, o effettuerà durante i prossimi 12 mesi operazioni licenziamenti o pensionamenti anticipati (includendovi quelli risultanti da qualunque tipologia di ristrutturazione della società, o chiusura di uffici, stabilimenti, negozi)?

SI NO

In caso di risposta affermativa (“SI”) per favore fornire tutti i dettagli:

4. La società, gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti sono a conoscenza di azioni, errori, omissioni o circostanze che potrebbero essere causa di richiesta di risarcimento contro gli Assicurati?

SI NO

In caso di risposta affermativa (“SI”) per favore fornire dettagli:

5. Nel corso degli ultimi 3 anni, in relazione ad ogni singolo anno, il numero totale dei dipendenti del Gruppo si è ridotto o

incrementato in misura superiore al 25% della forza lavorativa in essere nell’anno precedente?

SI NO

In caso di risposta affermativa (SI) per favore fornire tutti i dettagli.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si precisa che vale la definizione di “Data di continuità”, alla Sezione “DEFINIZIONI” del capitolato tecnico. Prima della data di decorrenza del rischio verrà fornita agli aggiudicatari dei lotti interessati una dichiarazione di assenza sinistri.

Con riferimento al quesito sub b), si rimanda alla risposta al quesito n. 9, lett. b) della seconda tranche di chiarimenti, pubblicata in data 28.02.2023.

Con riferimento al quesito sub c), si precisa che nei capitolati sono già previste clausole Sanzioni e di Esclusioni territoriali. Tuttavia, in sede di aggiudicazione, sarà consentita la sostituzione di quelle attualmente pubblicate con quelle eventualmente proposte dal concorrente aggiudicatario, fermo restando l’accettazione da parte di Consip S.p.A.

Con riferimento al quesito sub d), non si conferma. Si precisa, infatti, che i paesi riportati nel questionario non sono collegati all’attività di Consip.

Con riferimento al quesito sub e), si rimanda alla risposta ai quesiti n. 5 della I tranche dei chiarimenti pubblicata in data 21.2.2023 e al quesito n. 23 della II tranche dei chiarimenti pubblicata in data 28.2.2023.

Con riferimento al quesito sub f), n. 1, non si conferma.

Con riferimento al quesito sub f), n. 2, non si conferma e si rimanda alla Sezione 2, art. 2 punto 6 di cui al capitolato tecnico del lotto 5.

Con riferimento al quesito sub f), n. 3, non si conferma e si rimanda all’art. 2 – “Drop Down” previsto nei capitolati di gara dei lotti 6 e 7.



Con riferimento al quesito sub g)

- 1) di seguito le informazioni richieste:

NAZIONE	NUMERO DIPENDENTI FULL TIME	NUMERO DIPENDENTI PART TIME	NUMERO DIPENDENTI INTERINALI	NUMERO DIPENDENTI TOTALI
ITALIA	412	14	3	426 (+3 interinali)
RESTO DEL MONDO ESCLUSO USA E CANADA	/	/	/	/
USA E CANADA	/	/	/	/

- 2) Si precisa che non vi è nulla da segnalare rispetto ad Amministratori, Sindaci o Dirigenti della Società;
- 3) Si conferma che la società effettuerà durante i prossimi 12 mesi operazioni di pensionamenti anticipati in quanto valuterà candidature spontanee da parte di dipendenti disponibili a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a fronte di un incentivo all'esodo che li accompagni alla pensione in ragione dell'approssimarsi del perfezionamento dei requisiti previsti dalla legge.
- 4) Si precisa che la società, gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti non sono a conoscenza di azioni, errori, omissioni o circostanze che potrebbero essere causa di richiesta di risarcimento contro gli Assicurati.
- 5) Si precisa che, nel corso degli ultimi 3 anni, in relazione ad ogni singolo anno, il numero totale dei dipendenti della Società non si è né ridotto né incrementato in misura superiore al 25% della forza lavorativa in essere nell'anno precedente.

26) Domanda

(Lotto All Risks Patrimonio)

- a) Si prega codesta Stazione Appaltante di comunicarci eventuale presenza di impianti fotovoltaici su tetto, garage, presenza di colonnine ricarica;
- b) Si prega codesta Stazione Appaltante di confermarci disponibilità ad integrare/sostituirei/modificare/eliminare alcune parti del wording oggetto di gara come segue:

- Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.



CYBER Clause

Definizioni

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso “Malware” o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi “Sistema informatico”.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Clausola esclusione CYBER

Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

- perdite;
- responsabilità;
- danni materiali o non materiali di qualunque natura;
- danni da interruzione di esercizio;
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi

“Dato Informatico” (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (→definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- un “Atto Cyber” (→definizione) ovvero ad un “Incidente Cyber” (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:



- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);

- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Delimitazioni territoriali

Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;

- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakistan, Kirgizstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;

- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;

- Cuba, Haiti, Venezuela.

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;

- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

Sanzioni Internazionali

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

c) Relativamente alle condizioni di capitolato che seguono, si chiede Vs. disponibilità ad integrarli/modificarli come segue:

- Al primo alinea dell'**articolo 2 – Sez. 2 – Esclusioni** – delle Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali si richiede la seguente integrazione:

"La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione, attraverso o in conseguenza di:

- guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di altri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, di diritto o di fatto."

d) Atti di terrorismo, ad integrazione di quanto già disposto nel capitolato, si chiede disponibilità all'esclusione dell'indennizzabilità dei danni da:

- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva.

e) **Supporti di dati e Dati**, si richiede abrogazione della delimitazione indicata nel capitolato e la sua sostituzione con la seguente:

"Relativamente ai Supporti di dati e Dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per



il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza, rimane comunque non indennizzabile l'importo relativo al valore dei dati.

Deve intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:

*- per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
- alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.*

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione."

f) Sezione 2 – art.1 - Oggetto dell'assicurazione

Si chiede di eliminare le seguenti diciture dall'articolo:

- *perdite e deterioramenti;*
- *danni in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti.*

g) Si chiede disponibilità ad eliminare il seguente articolo:

Sezione 3 - Art. 25 - Condizionamento d'aria.

h) Limitatamente alle apparecchiature elettroniche e relativi programmi, archivi e dati, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50% dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura e presenza di fumi; questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento e, al raggiungere dei limiti consentiti, provvedere all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.

i) Art. 32 – vincolo

Si chiede disponibilità alla sostituzione dell'art. con il seguente:

"La presente polizza, limitatamente all'immobile sito in _____ è vincolata a tutti gli effetti a favore di

(in seguito denominato Istituto) con sede in _____ creditore ipotecario o privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento n. _____ intestato a _____ e stipulato in data _____ ricevuto dal Notaio _____ e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

- 1. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso e a mantenerlo invariato sulle polizze che sostituiscano la presente;*
- 2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto;*
- 3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso e salvo limiti o impedimenti di legge; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;*
- 4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza, l'eventuale mancato pagamento dei premi, ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;*
- 5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;*



6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile.”

l) Si richiede di consentire la Facoltà di recesso per sinistro.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si precisa che, nella sede della Consip S.p.A., non sono previsti impianti fotovoltaici mentre si segnala la presenza di colonnine di ricarica nel parcheggio esterno dell'azienda.

Con riferimento ai quesiti da sub b) a sub i) si rappresenta che, in sede di aggiudicazione, sarà valutato l'inserimento/sostituzione delle clausole eventualmente proposte dal concorrente aggiudicatario, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

Con riferimento al quesito sub l), si rimanda alla Sezione 1 - art. 8 “Recesso in caso di sinistro” del Capitolato tecnico di gara.

27) Domanda

(Lotto RC Professionale) Con riferimento al lotto 1 – Rc Professionale I Rischio, chiediamo i seguenti chiarimenti:

a) Con riferimento all' Art. 5 – Dolo dei dipendenti e collaboratori, si chiede conferma che il contraente abbia adottato procedure formali o documenti equipollenti per prevenire eventuali azioni dolose di dipendenti e collaboratori finalizzate ad arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto od un illecito arricchimento, ovvero qualunque utilità illecita;

b) Si chiede conferma che le garanzie di cui all'art.7-Penalità siano prestate in deroga, ovvero, prevalgano sulle previsioni dell'art.10-Esclusioni, con particolare riferimento al punto 10, lettera b, di queste ultime.

c) Con riferimento all'art.7-Penalità, si richiede di comunicare, se nei contratti/convenzioni/regolamenti/o altri documenti equipollenti stipulati tra CONSIP e le amministrazioni pubbliche o nelle fonti istitutive della stessa, esistano clausole di scarico di responsabilità dovute a forza maggiore ed in caso positivo si richiede di pubblicare uno stralcio delle stesse o rinviare ad eventuale documentazione pubblica.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a) si rimanda al Codice Etico, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2024-2025 e suoi allegati, pubblicati sul sito della Consip.

Con riferimento al quesito sub b), si rappresenta che le garanzie di cui all'art.7-Penalità prevalgono sulle previsioni dell'art.10-Esclusioni, punto 10, lettera b.

Con riferimento al quesito sub c), si rappresenta che non esistono clausole di scarico di responsabilità dovute a forza maggiore nei contratti/convenzioni/regolamenti/o altri documenti equipollenti stipulati tra CONSIP e le amministrazioni pubbliche o nelle fonti istitutive della stessa

28) Domanda

(Lotto Cumulativa infortuni) Con riferimento all'oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

a) nell'oggetto della copertura (art.1 - Sezione 2) sono parificate ad infortunio anche le infezioni (malattie virali, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente, pertanto si chiede di precisare se tale specifica prevede l'indennizzabilità delle prestazioni operanti a termine di polizza a seguito di accertata positività al SARS-CoV-2 e conseguente malattia COVID-19 e simili malattie virali;

b) si chiede d'indicare il numero di teste assicurate in corso e degli ultimi tre anni per ciascuna categoria;

c) si chiede di fornire la Ral di punta di ciascuna categoria;

d) si chiede d'indicare il numero di dipendenti con Ral superiore a euro 85.000.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si rimanda alla risposta al chiarimento n. 16, lett. c) della II tranche di chiarimenti pubblicata in data 28.2.2023.

Con riferimento al quesito sub b), si riportano di seguito le informazioni richieste:



Anno	Dirigenti	Altri dipendenti
2020	33	398
2021	33	386
2022	35	386
2023 (dato al 27/02/2023)	34	388

Con riferimento ai quesiti sub c) e d), si ritiene che i dati richiesti non siano necessari ai fini della formulazione dell'offerta.

29) Domanda

(Lotto TCM) necessitiamo ricevere i seguenti chiarimenti:

- se tra i 35 Assicurandi ve ne sia qualcuno al quale è stato riconosciuto, da parte dell'Ente Previdenziale di appartenenza o da parte dell'Ente di Assistenza, il diritto all'assegno di invalidità, senza che questo abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro (Sez. 3 - Art. 2 Condizioni di riconoscimento dell'invalidità totale e permanente – Accertamento);
- non c'è corrispondenza tra indice e testo relativamente alla numerazione della sezione che riguarda la garanzia di Invalidità Totale e Permanente.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si precisa che “[...] Sono esclusi i soggetti che al momento dell'ingresso in assicurazione abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e questi si concludano con esito positivo” così come riportato alla SEZIONE 3 – art. 1 “Invalidità totale e permanente” del capitolato tecnico. Tuttavia, si precisa che non risulta pervenuta a Consip alcuna dichiarazione in merito alla percezione di assegno di invalidità da parte dei 35 assicurandi.

Con riferimento al quesito sub b), si precisa che la numerazione corretta è quella riportata nel testo di polizza.

30) Domanda

(Lotto All Risks Patrimonio) Si riportano a seguire le richieste di chiarimento:

- Si chiede cortesemente di indicare ubicazione e relativo valore di ricostruzione a nuovo dei singoli fabbricati assicurati;
- Si chiede cortesemente di confermare che ai fini della esclusione dei danni causati da Malattie Trasmissibili si indichi, per queste, qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
 - per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
 - il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
 - la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati;
- Si chiede cortesemente di confermare che ai fini della esclusione dei danni causati da Cyber Crime/Hackeraggio debba intendersi esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:



- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software;

d) Si chiede cortesemente di indicare l'attuale assicuratore dei rischi oggetto del lotto 12 ed il relativo premio totale di polizza.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si rimanda alla risposta al quesito n. 24, lett. a).

Con riferimento al quesito sub b), si conferma che, in sede di aggiudicazione, sarà consentito l'inserimento delle esclusioni dei danni causati da Malattie Trasmissibili eventualmente proposte dal concorrente aggiudicatario, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

Con riferimento al quesito sub c), si precisa che nei capitolati è già prevista una clausola di Esclusione Cyber. Tuttavia, si conferma che, in sede di aggiudicazione, sarà consentita la sostituzione di quella attualmente pubblicata con quella eventualmente proposta dal concorrente aggiudicatario, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

Con riferimento al quesito sub d), si rappresenta che l'attuale assicuratore della polizza "All Risks Patrimonio" è UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e l'importo annuo previsto è pari a € 10.860,00.

31) Domanda

(Lotto RCT/O)

a) si chiede la disponibilità a sostituire l'articolo 24 della Sezione 2 con il seguente:

SANZIONI ECONOMICHE – EMBARGO

"Si riterrà che nessun (ri)assicuratore sia obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.";

b) si chiede la disponibilità a compilare il questionario allegato relativo al tema "Sanzioni Internazionali";

c) si chiede la disponibilità a inserire il seguente articolo all'interno della Sezione 2:

ESCLUSIONE TERRITORIALE

"Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi l'Assicuratore non è tenuto a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo,



che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;(iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Iran/Syria/North Korea/Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions/Venezuela/Belarus/ Russian Federation/Afghanistan/Burma(Myanmar)/Cuba/Lybia."

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si conferma che, in sede di aggiudicazione, sarà consentita la sostituzione della clausola "Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause", di cui alla Sezione 2 – art. 24, con quella eventualmente proposta dal concorrente aggiudicatario, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

Con riferimento al quesito sub b), alla risposta al presente chiarimento sub c). Pertanto, non avendo la Consip S.p.A. rapporti di business con i paesi indicati nei richiamati chiarimenti, la compilazione del questionario non appare necessaria. Con riferimento al sub quesito c), si precisa che i Paesi o Territori riportati nella clausola richiesta non sono collegati all'attività della Consip S.p.A. Tuttavia si conferma, in sede di aggiudicazione, la disponibilità ad inserire, su richiesta del concorrente aggiudicatario, una clausola di esclusione territoriale, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

32) Domanda

(Lotto TCM) Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: nella premessa e descrizione del rischio del capitolato speciale si specifica che la copertura è garantita "in forza di quanto previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. dei Dirigenti di aziende industriali", mentre nella successiva Sezione 3 – Condizioni che regolano la garanzia di Invalidità Totale e Permanente si subordina il pagamento del capitale in caso di invalidità alla cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente: VOGLIATE CORTESEMENTE PRECISARE CHE COSA SI INTENDE ASSICURARE.

Risposta

Si precisa che prevale quanto previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. dei Dirigenti di aziende industriali richiamato nella Premessa e Descrizione del rischio, di cui al capitolato tecnico di riferimento. Per tale ragione, nella successiva Sez. 3 Condizioni che regola la garanzia di Invalidità Totale e Permanente del medesimo Capitolato, la locuzione "e sempreché l'evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento con il contraente" deve considerarsi espunta.

33) Domanda

(Lotto Infortuni Cumulativa) Inviemo i seguenti quesiti:

- a) Sezione 4, art.3 "Ernie traumatiche e da sforzo", alinea 2, a quanto ammonta l'indennizzo giornaliero riconosciuto per un massimo di 30 giorni;
- b) Allegato 11 "Situazione sinistri" si richiede a quale data è aggiornato il documento della polizza in corso con Poste Assicura SpA e per i sinistri con stato Aperto l'importo della riserva;
- c) Se le condizioni in corso sono le stesse del Capitolato ricevuto oppure se vi sono delle differenze e quali;
- d) Importo premio in corso.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si rappresenta che nell'ambito del Capitolato Tecnico, tutti i riferimenti all'"inabilità temporanea" devono essere considerati un mero refuso in quanto tale copertura non è prevista all'interno della polizza. Ne consegue che anche nel criterio "C" della Tabella lotto 11 di cui al par. 17.1 del disciplinare di gara il riferimento all'"inabilità temporanea" deve intendersi un mero refuso e, pertanto, va eliminato.

Con riferimento al quesito sub b), si rimanda alla risposta al quesito n. 9, lett. b) e alla risposta al quesito n. 15 della II tranche di chiarimenti, pubblicata in data 28.02.2023.



Con riferimento al quesito sub c), si rappresenta che le somme assicurate, le franchigie e le principali condizioni di polizza pubblicate risultano sostanzialmente invariate rispetto a quella attualmente in corso.

Con riferimento al quesito sub d), l'attuale assicuratore della polizza "Cumulativa Infortuni" è POSTE ASSICURA S.P.A. e l'importo annuo previsto è pari a € 75.553,84.

34) Domanda

(Lotto TCM) Con riferimento all'oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

a) si chiede conferma che lo stato di rischio riportato nella documentazione di gara sia l'ultimo disponibile e si richiede la data di aggiornamento dello stesso;

b) relativamente all'art. 1 della sezione 2 del capitolato, si chiede conferma della necessità di rilasciare un certificato di polizza ad ogni singolo assicurato tenuto conto che il premio è pagato dal contraente.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si rimanda alla risposta al quesito n. 9, lett. b).

Con riferimento al quesito sub b), si precisa che "[...] *Su preventiva ed esplicita richiesta della Contraente, la Società rilascerà ad ogni singolo Assicurato un certificato d'ingresso in assicurazione e ogni anno la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alla normativa vigente.*" così come riportato alla SEZIONE 2 – art. 1 "Ingresso e permanenza in assicurazione" del capitolato tecnico.

35) Domanda

(Lotto Infortuni cumulativa) Con riferimento all'oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

a) ai fini del calcolo del premio si chiede di confermare che per la garanzia IPM il capitale per ciascuna testa è pari a 150.000 e non su multipli di Ral; in tal caso rettificare all'interno dell'art 3. calcolo del premio il valore indicato in tabella;

b) per la categoria A, si chiede di confermare che le garanzie caso Morte e IP sono su capitali fissi e non su multipli di ral; in tal caso specificare se il valore indicato all'interno della tabella di cui dell'art 3. calcolo del premio si riferisce al totale delle esposizioni e non alla Ral come indicato nel disciplinare di gara.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si precisa che la somma assicurata per la garanzia IPM, laddove presente, è pari ad euro 150.000,00 e che il tasso che dovrà essere indicato per il calcolo del premio, onnicomprensivo, va calcolato sulle retribuzioni indicate.

Con riferimento al quesito sub b), si precisa che le somme assicurate per la categoria A. COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE sono quelle indicate a capitali fissi, mentre il valore indicato per il calcolo del premio si riferisce al totale dell'esposizione.

36) Domanda

Con specifico riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, e in ossequio alla più invalsa prassi di settore, siamo cortesemente a richiedere conferma della circostanza che vuole il rating finanziario richiamato al punto d) come richiesto "in alternativa" e non già "in aggiunta" al requisito di cui al precedente requisito di cui punto c). Diversamente, qualora tale interpretazione dovesse non trovare accoglimento, siamo a richiedere conferma che una Impresa di diritto Italiano soggetta a controllo e coordinamento (ed interamente detenuta) da Holding con sede in uno Stato Comunitario possa beneficiare del rating attribuito alla "casa madre".

Risposta

Si rimanda alle risposte ai quesiti n. 6 e n. 7, lett. b) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 21.02.2023.

37) Domanda

(Lotto D&O e RC Amministratori) Con la presente, in riferimento a quanto indicato in oggetto, siamo gentilmente a richiederVi:

a) In caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà, alla data di decorrenza del rischio, dichiarazione assenza sinistri e circostanze firmato e datato?

b) Chiediamo la disponibilità da parte dell'Ente ad inserire in caso di aggiudicazione la seguente clausola all'interno del testo:



“SANCTIONS CLAUSE

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.”;

c) Considerato che l'art.4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione, punto 2 esclude ogni danno a cose e persone e che l'art.2 della sezione 2 non riporta alcuna clausola relativa ai danni a cose o persone, tra le altre clausole “sottolimitate” simili quali ad esempio "danno alla reputazione, emergenza, ecc..., si chiede conferma che il sottolimito “Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose”, Euro 1.000.000,00 sia un refuso. In caso contrario si chiede di specificare la clausola di riferimento da inserire al citato art.2, Sezione 2 e l'operatività dell'esclusione su citata in merito a tale clausola.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si rimanda alla risposta al quesito n. 25, lett. a).

Con riferimento al quesito sub b), si conferma che, in sede di aggiudicazione, sarà consentito l’inserimento della clausola eventualmente proposta dal concorrente aggiudicatario, fermo restando l’accettazione da parte di Consip S.p.A.

Con riferimento al quesito sub c), si precisa che il sottolimito “Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose” si riferisce alla deroga “[...] *La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro*” prevista alla SEZIONE 2 - dell’art. 4 “Rischi esclusi dall'Assicurazione” - punto 2 “Danno alla persone/danno a cose”.

38) Domanda

(Lotto RC Professionale) Con riferimento ai lotti in oggetto, siamo a richiedere:

a) di produrre informazioni aggiornate in merito a tutti i sinistri pagati/pendenti/chiusi con evidenza degli importi pagati/riservati e della relativa fattispecie/petiturum (sono presenti moltissimi sinistri riservati ad € 1.000,00 di cui chiediamo maggiori informazioni);

b) di confermare la disponibilità ad integrare il testo di polizza con i seguenti articoli:

Sanzioni

La Compagnia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi l'Assicuratore non è tenuto a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o



controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Zaporizhzhia e Kherson.

CYBER RISK

DEFINIZIONI:

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenza con l'accesso, l'utilizzo o l'operatività di un Sistema Informatico.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o relativa serie di errori od omissioni che comportano accesso, interferenza, utilizzo od operatività di qualsiasi Sistema Informatico, ovvero

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Che cosa NON è assicurato

Dalla presente copertura **sono escluse:**

- perdite;
- danni,
- responsabilità,
- richieste di risarcimento,
- multe,
- ammende e penali,
- costi e spese

di qualunque natura direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

1.1 Un Atto Cyber (→definizione) ovvero ad un Incidente Cyber (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adotta per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

1.2 Una perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, rimpiazzo, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, ivi incluso ogni ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso.

L'esclusione opera a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che ha contribuito direttamente o indirettamente alle perdite sopra elencate.

c) di compilare, datare e sottoscrivere il questionario sanzioni internazionali allegato.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si rimanda alla risposta al quesito n. 18, lett. a) della II tranche di chiarimenti pubblicata in data 28.2.2023.



Con riferimento al quesito sub b), si conferma che, in sede di aggiudicazione, sarà consentita l'integrazione della polizza con le clausole eventualmente proposte dal concorrente aggiudicatario, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

Con riferimento al quesito sub c), non si conferma.

39) Domanda

(Lotto Cyber Risk I rischio) Con la presente si chiede la possibilità di inserire nel lotto 8 - Cyber Risk I rischio l'esclusione guerra:

ESCLUSIONE GUERRA

Qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra, dichiarata o non dichiarata o di una guerra informatica.

1. Per "Guerra informatica" si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno "Stato" per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro "Stato".

2. Per "Stato" si intende Stato sovrano.

3. "Guerra" significa:

- sia l'uso della forza fisica da parte di uno "Stato" contro un altro "Stato" o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
- sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

Risposta

Si conferma che, in fase di aggiudicazione, sarà consentito l'inserimento della clausola di Esclusione guerra, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

40) Domanda

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: è possibile avere statistica sx aggiornata almeno al 31/12/2022 in excel se possibile?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito 9, lett. b) della II tranche di chiarimenti pubblicata in data 28.02.2023.

Inoltre, rispetto al lotto Tutela Legale, si precisa che:

- Relativamente al sinistro UGF.17.5819.9: sinistri liquidato parzialmente in quanto riferito a più assicurati;
- Relativamente al sinistro UGF.18.5599.7/FRM: notifica chiusa in data 10/09/18.

41) Domanda

(Lotti RC Professionale) La presente per chiedere se, in caso di aggiudicazione, è possibile inserire in polizza la definizione di "Agente Inquinante" così come riportata nel capitolato d&O di primo rischio, e la conseguente esclusione così come recita l'art. 4 sezione II dello stesso capitolato D&O.

Risposta

Si conferma che, in sede di aggiudicazione, sarà consentito l'inserimento della definizione di "Agente inquinante" così come riportato nel capitolato di polizza D&O e la relativa esclusione, fermo restando l'accettazione da parte di Consip S.p.A.

42) Domanda

(Lotto Cyber Risk) Al fine di una corretta valutazione del rischio in oggetto e di una più ampia partecipazione alla gara, siamo a richiedere le informazioni aggiuntive in allegato.

Risposta

Si precisa che le informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta sono state rese note tramite il "Questionario Cyber", di cui all'Allegato 13 della documentazione di gara, reso disponibile tramite le modalità riportate nel Disciplinare



di gara. Tuttavia, le richieste riportate nel questionario oggetto del presente chiarimento, se necessarie, saranno fornite in caso di aggiudicazione, previo accordo con la Consip S.p.A.

43) Domanda

(Lotto Cumulativa Infortuni) Con riferimento alla risposta al quesito n. 16, lett. d) della II tranche di chiarimenti, si chiede conferma che con il termine “termini di aspettativa” si intenda *“non oltre un anno dalla sua cessazione”*.

Risposta

Non si conferma. Si precisa che con la locuzione “termini di aspettativa previsti al primo capoverso”, di cui di al criterio n. E della “Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” - Lotto 11, Par. 17.1 del Disciplinare di gara, prevista altresì nella sez. 3 Art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione” del Capitolato Tecnico in esame, ci si riferisce alla locuzione *“Malattia insorta successivamente alla data di effetto della presente assicurazione”*; conseguentemente, in caso di offerta del criterio migliorativo sopra indicato, l’operatore si obbliga a garantire la copertura assicurativa in questione anche per malattia insorta antecedentemente la data di effetto della presente assicurazione.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

(D.ssa Roberta D’Agostino)
